

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4453 del 03/09/2018   |
| Oggetto                     | FC17A0025. CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ CASTROCARO TERME NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC). RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA I CONFINI DI RAVAGLIOLI CLAUDIO USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA DI SOCCORSO E TRATTAMENTI FITOSANITARI |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-4648 del 03/09/2018  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI   |

Questo giorno tre SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ CASTROCARO TERME NEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)  
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA I CONFINI DI RAVAGLIOLI CLAUDIO  
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA DI SOCCORSO E TRATTAMENTI FITOSANITARI  
PRATICA: FC17A0025**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti

dall'utilizzo del demanio idrico”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

**VISTA:**

- la **domanda di nuova concessione** presentata in data 12/09/2017 Prot. n. PGFC/2017/13499 dal Signor Ravaglioli Claudio (C.F. RVGCLD60C02C339H) titolare di ditta individuale denominata **Azienda agricola “I CONFINI” di Ravaglioli Claudio (P.IVA 02040060408)** con sede legale in via Partigiano n. 10, località Castrocaro Terme in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) con cui chiede di derivare acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari dalla sponda destra del Fiume Montone in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). Le opere mobili di prelievo sono ubicate su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 17 antistante mappale 16;

**Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :**

- il prelievo avviene mediante pompa mobile Caprari a trattore con presa di forza della potenza di kw 47 e con portata massima di prelievo di 2 l/s;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 400 mc/anno;
- il diametro massimo dei tubi di pescaggio è di 80 mm;

**VISTO inoltre:**

- il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito da questa Agenzia al Prot.

- n. PGFC/2018/578 del 11/01/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- *“la derivazione dovrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto del “Deflusso Minimo Vitale alla sezione di apertura indicato per il corpo idrico interessato, corrispondente a 0,28 mc/s da maggio/settembre ed a 0,38 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;*
  - *“installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;*
  - il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 33532/FO/3927 del 11/10/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/14962 del 11/10/2017 che dichiara che il fondo ubicato nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione;
  - il Nulla Osta Idraulico rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3220 del 13/10/2017, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/17190 del 23/11/2017 subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni in esso contenute recepite all'art. 5 del Disciplinare parte integrante del presente atto;
  - l'esito positivo della Valutazione di Incidenza espletata dal Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna, assunto agli atti con PGFC/2018/4866 del 26/03/2018, in quanto la derivazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di importanza Comunitaria e sulla Zona di protezione Speciale interessati e risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che:
    - *“sia rispettato il deflusso minimo vitale del fiume Montone come previsto dal Piano regionale di tutela delle acque”;*
  - il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena (PGFC/2017/14525) a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
    - *poiché il punto di prelievo ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle Norme del PTCP, la messa a dimora così come la sua rimozione e le eventuali manutenzioni della pompa mobile non dovrà interferire con la presenza di alberi, arbusti; gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;*
    - *l'utilizzo dell'opera di presa, ancorché sia configurato come un'occupazione temporanea, non determini una riduzione della capacità d'invaso come previsto sia dal comma 5 dell'art. 17 sia dell'art. 18 delle Norme del PTCP;*
    - *le opere previste devono essere effettuate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'art. 28 delle Norme del PTCP;*

**DATO ATTO che:**

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 263 del 04/10/2017 e che nei 15 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che con nota PGFC/2018/8617 del 30/05/2018 il Disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PGFC/2018/13864 del 03/09/2018;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 195,00 in data 11/09/2017 con bollettino postale VCYL 0064 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 03/09/2018 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 60,50 in data 03/09/2018 con bonifico bancario per i canoni degli anni di durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione;

**ACCERTATA** inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari pari ad una quantità massima annua di mc 400 sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 per un comparto irriguo complessivo dichiarato di circa Ha 2.61.00 di vigneto e olivo;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi degli art. 18 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire **all'Azienda agricola "I CONFINI" di Ravaglioli Claudio (P.IVA 02040060408)** la concessione ordinaria a derivare acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del Fiume Montone – località Castrocaro Terme in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), per uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda. Le opere mobili di prelievo sono ubicate su terreno in affitto distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 17 antistante mappale 16. Pratica **FC17A0025**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 2,0 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 400** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. **di recepire nel Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico** di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3220 del 13/10/2017 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2017/17190, che si consegna in copia semplice al concessionario;
4. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata di cinque anni e quindi fino al **31/12/2022**;
5. di prevedere altresì che il concessionario è **obbligato all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto, di **un misuratore della portata uscente dalla pompa e dei volumi d'acqua pubblica** emunti trasmettendo a quest'Agenzia entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore;
6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. di fissare il **canone annuo in € 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
8. di fissare in **€ 60,50 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore

all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;

9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. sarà notificato digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ravaglioli.claudio@cia.legalmail.it](mailto:ravaglioli.claudio@cia.legalmail.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Sarà consegnata copia conforme all'originale informato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**La Dirigente Responsabile**  
**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena**  
**(Dr. Carla Nizzoli)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari, richiesta dall'Azienda agricola "I CONFINI" di Ravaglioli Claudio (P.IVA 02040060408) Pratica FC17A0025**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua superficiale dalla sponda destra dal Fiume Montone avviene mediante pompa mobile Caprari attaccata a presa di forza del trattore della potenza di kw 47 e con portata massima di prelievo di 2,0 l/s. Il diametro massimo dei tubi di pescaggio è di 80 mm. La quantità di acqua da derivare massima richiesta è pari a 400 mc/anno.
2. L'opera mobile di prelievo è sita sulla sponda destra dal Fiume Montone nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), Località Castrocaro Terme, su terreno in affitto distinto al foglio n. 17 antistante mappale 16 del N.C.T. dello stesso comune come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza; coordinate UTM\* 32: x: 737.185 y: 4.896.216.
3. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di soccorso e trattamenti fitosanitari per un comparto irriguo complessivo di Ha 2.61.00 ripartito in Ha 2.39.00 di vigneto e Ha 0.22.00 di olivo.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo con pompa mobile Caprari attaccata a presa di forza del trattore della potenza di kw 47 dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima complessiva di prelievo l/s 2,0
  - portata media complessiva di prelievo l/s 2,0
  - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 400
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario deve rispettare le seguenti **condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**:

- *“la derivazione dovrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto del “Deflusso Minimo Vitale alla sezione di apertura indicato per il corpo idrico interessato, corrispondente a 0,28 mc/s da maggio/settembre ed a 0,38 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;*
  - *“installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”.*
2. Il concessionario deve rispettare il deflusso minimo vitale del fiume Montone come previsto dal Piano regionale di tutela delle acque e stabilito dal **Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna**.
  3. Il concessionario deve rispettare le seguenti **prescrizioni stabilite dal Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena**:
    - *poiché il punto di prelievo ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle Norme del PTCP, la messa a dimora così come la sua rimozione e le eventuali manutenzioni della pompa mobile non dovrà interferire con la presenza di alberi, arbusti; gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;*
    - *l'utilizzo dell'opera di presa, ancorché sia configurato come un'occupazione temporanea, non determini una riduzione della capacità d'invaso come previsto sia dal comma 5 dell'art. 17 sia dell'art. 18 delle Norme del PTCP;*
    - *le opere previste devono essere effettuate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'art. 28 delle Norme del PTCP.*
  4. Il concessionario deve provvedere all'**installazione e al mantenimento in regolare stato di funzionamento il misuratore** della portata uscente dal pozzo e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
  5. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
    - titolare della concessione,
    - numero della concessione,
    - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
  6. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
  7. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

8. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
9. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
10. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

## ART. 5

### PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le **condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta idraulico n. 3220 del 13/10/2017** e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2017/17190 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

1. *"omissis.....E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente. Eventuali rampe di accesso all'alveo dovranno essere rivolte nel senso della corrente.*
2. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque.*
3. *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, in modo da rendere l'attingimento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
4. *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, **escludendo tassativamente il periodo 20 febbraio 12 agosto**, per le quali dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009) nel quale ricade l'area in trattazione. I materiali provenienti dal taglio di manutenzione della vegetazione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente. **L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.***
5. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
6. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati, l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere*

dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.

7. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.....omissis”.

#### ART. 6

##### CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### ART. 7

##### DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

#### ART. 8

##### DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

#### ART. 9

##### RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

#### ART. 10

##### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

## **ART. 11**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**